



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**La Corte d'Appello di Milano**  
 Sezione IV Penale

Composto dai Signori:

- 1. Dott. Monica Fagnoni Presidente
- 2. Dott. Manuela Enrica Marina Cannavale Consigliere
- 3. Dott. Federica Centonze ConsigliereEst.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**  
**nel procedimento penale**

nei confronti di

A) nato in Milano il 14/03/1954 *ASSENTE*  
**Attualmente LIBERO**

- con domicilio eletto in VIA G.TURRONI, 8 MILANO in ITALIA

difeso dall' A) **Avv. RICCARDI MATTEO** di FIDUCIA del foro di *PRESENTE*  
 MILANO

difeso dall' B) **Avv. CHILOSI MARA** di FIDUCIA del foro di  
 MILANO *SOST. 102 CPP DA AVV. RICCARDI MATTEO*

B) ] , con sede in

- con domicilio eletto presso il difensore di fiducia Avv. Riccardi  
 Matteo del foro di Milano

difeso dall' A) **Avv. CHILOSI MARA** di FIDUCIA del foro di  
 MILANO *SOST. 102 CPP DA AVV. RICCARDI MATTEO*

N. ....  
 MOD. 2/A/SG

N. *2048*  
 della Sentenza

**007694 /2022**  
 del Reg. Gen.le. App.

**000834 / 2020**  
**REG. Notizie di Reato**

UDIENZA  
 del giorno

**25/03/2024**

Depositata  
 in Cancelleria

il *3/4/2024*

Il Cancelliere  
 Direttore  
*Roberto Bramani*

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il .....

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il .....

Estratto art. 15/27 D.M. 334 e  
 P.M. c/o Trib. di


il .....

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il .....

Il Cancelliere



difeso dall' B) **Avv. RICCARDI MATTEO** di FIDUCIA del foro di MILANO **PRESENTE**

### A P P E L L A N T E

X imputati       Pubblico Ministero       parte civile       Procuratore Generale  
 responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal GIP presso il Tribunale di MILANO

numero 1599 / 2022 del 07/06/2022

per i\_reat\_ di cui a:

A) \_\_\_\_\_

Art. 110 CP - Art. 483 CP commesso dalla data 01/04/2020 alla data 31/10/2020

luogo: \_\_\_\_\_ - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale


Sentito il Relatore Magistrato dott. GENTONZI

Data la parola all'imputato \_\_\_\_\_

Sentito il Procuratore Generale dott. FIOLLIS

Sentiti i difensori

i quali concludono come da verbale d'udienza.





Il giudizio d'appello ha ad oggetto la sentenza emessa in data 7 giugno 2022 dal GIP- GUP presso il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di:

i, costituita

**IMPUTAZIONE**



F) (

per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 452 quaterdecies c.p. perché, in concorso tra loro, ed in particolare,

e C. ...., amministratori e soci dell'impresa edile l. ...., direttore tecnico della C. ....,

quale amministratore della l. ...., socio e procuratore di l. .... in qualità di Sindaco di C. ...., in qualità di capo Ufficio Tecnico del Comune di ..... e Daniela Andrea in qualità di geometra presso il Comune di ..... , at fine di conseguire un ingiusto profitto, con pin operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate:

1) -accumulavano fresato d'asfalto EER 170302 a seguito dei lavori stradali appaltati dal Comune di C. ....,

-ne stocavano abusivamente una parte (mc 65,65 smaltiti nell'agosto 2020 a seguito di una segnalazione ad ARPA Lombardia e prima del controllo) con il consenso del Sindaco di C. ...., del caposettore Urbanistica - edilizia, lavori pubblici ( ..... ), su 200 mc di terreno comunale in uso alla Croce Rossa di C. ....;

-ne utilizzavano una parte mescolandolo e rullandolo per compattare il terreno adiacente alla tensostruttura della Croce Rossa Italiana, di cui mc 5,47 compattati nell'area retrostante la tensostruttura, poi smaltiti il 08.07.2021;

-ne smaltivano una parte, sui terreni degli imprenditori agricoli nel parco sud di Milano, non meno di mc 154,48 presso la cascina ..... e non meno di mc 252,28 presso la cascina .....; quantità rilevate all'atto dello smaltimento avvenuto tra il 14 e il 16.07.2021 e almeno carico di tre autocarri presso la cascina di ( ..... );



-ottenivano da \_\_\_\_\_, [\_\_\_\_\_] socio e procuratore di I \_\_\_\_\_, **formulari e documenti di trasporto ideologicamente falsi attestanti il rituale smaltimento dei rifiuti; in particolare:**

Formulari di identificazione rifiuti (d'ora in avanti FIR) n. 346930/19, 346931/19, 346932/19, 346933/19, 346934/19, 346935/19, 346936/19, 346937/19, 346938/19, 346939/19 datati 23.04.2020, falsamente compilati al fine di attestare conferimenti presso \_\_\_\_\_ mai avvenuti nell'ambito dell'esecuzione delle opere di manutenzione stradale appaltate dal Comune di \_\_\_\_\_;

FIR n. 346940/19 datato 28.04.2020, falsamente compilato al fine di attestare un conferimento presso \_\_\_\_\_ mai avvenuto nell'ambito dell'esecuzione delle opere di manutenzione stradale appaltate dal Comune di \_\_\_\_\_; FIR n. 346941/19, 346942/19, 346943/19, 346944/19, 346945/19, 346946/19, 346947/19, 346948/19, 346949/19, 346950/19 datati 07.05.2020, falsamente compilati al fine di attestare conferimenti presso \_\_\_\_\_ mai avvenuti nell'ambito dell'esecuzione delle opere di manutenzione stradale appaltate dal Comune di \_\_\_\_\_;

Documenti di trasporto (d'ora in avanti DDT) n. 9042, 9050, 9062, 9089 datati 16.07.2020 intestati a \_\_\_\_\_, relativi all'acquisto in canto visione di 83,80 tonnellate di stabilizzato con fresato da parte di \_\_\_\_\_, ideologicamente falsi in quanto compilati con lo scopo di attestare al personale di ARPA Lombardia sede di Vizzolo Predabissi che il materiale rinvenuto all'interno della \_\_\_\_\_ fosse stabilizzato con fresato e non il prodotto delle scarificazioni dell'asfalto di \_\_\_\_\_ illecitamente smaltito da personale di \_\_\_\_\_;

-DDT di reso n. 9, 10, 11 datati 21.11.2020 e DDT di reso n. 12 datato 23.11.2020, intestati \_\_\_\_\_, attestanti la restituzione a \_\_\_\_\_ del materiale di cui sopra, documentazione ideologicamente falsa in quanto prodotta con lo scopo di attestare al personale di ARPA Lombardia sede di Vizzolo Predabissi che il materiale rinvenuto all'interno della Cascina \_\_\_\_\_ fosse stabilizzato con fresato e non il prodotto delle scarificazioni dell'asfalto di San Zenone al Lambro illecitamente smaltito da personale di \_\_\_\_\_;

FIR n. 1152146/19 datato 23.10.2020; falsamente compilato al fine di attestare un conferimento presso \_\_\_\_\_ mai avvenuto nell'ambito delle operazioni di ripristino dei luoghi a seguito del sopralluogo di ARPA Lombardia sul terreno di proprietà di \_\_\_\_\_;

**FIR n. 346953/19, 346954/19, 346955/19, 346956/19 datati 24.06.2020 falsamente compilati al fine di attestare conferimenti presso \_\_\_\_\_ mai avvenuti nell'ambito dell'esecuzione delle opere di risanamento strutturale del palazzetto comunale dello sport di \_\_\_\_\_.**

—inducevano il pubblico ufficiale \_\_\_\_\_, direttore dei lavori appaltati dal Comune di \_\_\_\_\_, in accordo con il suo responsabile, \_\_\_\_\_, a redigere un falso verbale di campionatura di 3,00 kg di fresato da inviare ad ARPA per le analisi, prelevando materiale da un silo differente da quello indicato nel verbale;

2)- accumulavano mc 70,6 di fresato d'asfalto EER 170302 presso l'Azienda Agricola \_\_\_\_\_ a seguito di lavori stradali nel Comune di San Zenone al Lambro e ne simulavano lo smaltimento mediante documentazione ideologicamente falsa fornita da \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ sopra riportata;



3)- accumulavano circa mc 45 di fresato d'asfalto a seguito di lavori stradali nel Comune di l e lo smaltivano presso la senza procedere all'analisi del materiale;

4)- **accumulavano circa mc 162 di macerie a seguito di lavori da demolizioni di marciapiedi nel Comune di l e lo smaltivano presso la e la senza procedere all'analisi del materiale;**

5)- interravano nel cantiere ciclopedonale e corsia d'interscambio della SP 412 della Val Tidone mc 2320 di rifiuti di macerie miste EERI 70904 e conglomerati bituminosi rinvenuti dai lavori stradali sopra menzionati;

-utilizzavano presso lo stesso cantiere mc 495 di rifiuti terre e rocce da scavo EER 170504 senza l'autorizzazione della direzione lavori;

-utilizzavano presso lo stesso cantiere, per la formazione di viabilità di cantiere per uno spessore di cm 30, mc 1551,69 di rifiuti di macerie miste EER170904 senza l'autorizzazione della direzione lavori;

così gestendo abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti pari a oltre mc 5462,85 e conseguendo un ingiusto profitto corrispondente al costo di analisi dei rifiuti, al loro trasporto e smaltimento presso centri autorizzati, essendo il costo del solo smaltimento pari a circa 16 euro a tonnellata per il solo fresato d'asfalto classificato, a seguito di analisi, quale rifiuto non pericoloso (peso specifico 1,7 t/mc), 20 euro/t per macerie miste (peso specifico 1,6 t/mc), 12 euro/t per terre e rocce da scavo (peso specifico 1,4 t/mc).

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 nr. 9) c.p. per aver commesso il fatto in violazione dei doveri relativi alle pubbliche funzioni svolte per l

In da aprile 2020 fino a ottobre 2020

X) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 5 comma 1 lett. a), 25 undecies comma 2 lett. f, 39 D. L.vo 231/2001, in relazione agli artt.: 260 D.L.vo 152/2006, 452 quaterdecies c.p. 7 e 8 D.L.vo 21/2018, perché, in assenza di tutte le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 del medesimo decreto ed in particolare, non avendo l'organo dirigente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione idonei alla prevenzione di reati della specie di quelli verificatisi, rendeva possibile che, amministratore di detta società, commettesse nell'interesse dell'ente, il delitto di cui al capo F) che precede.

#### Prescrizione del reato:

Prescrizione ordinaria: cessata ex art. 161 bis c.p. (in data 07.06.2022) come modificato dalla Legge n. 134/2021 (Riforma Cartabia) in vigore dal 19 ottobre 2021

**IMPROCEDIBILITÀ** (3 anni dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p.):

Data dispositivo: 07.06.2022

Termine motivazione: 90 gg.

**Termine di improcedibilità:** (07.06.2022 + 90 gg + 90 gg + 3 anni) → **4.12.2025**

#### Tempestività dell'atto d'appello.

Termine per l'impugnazione: sentenza di condanna del 07.06.2022 + 90 giorni per il deposito delle motivazioni + 45 gg ex art. 585 c.p.p. → **19.11.2022**



Atto di appello del 19.10.2022

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### §1. La sentenza impugnata

Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 7 giugno 2022 all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato ] responsabile del reato contestato al capo F) riquilificato nella violazione dell'art. 483 c.p. - applicata la diminuite per il rito - condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; ha dichiarato ] responsabile dell'illecito amministrativo riquilificato come violazione dell'art. 25 undecies comma secondo lett. d) D.L.vo 231/2001 - applicata la diminuite per il rito - condannandolo alla sanzione pecuniaria stabilita in 100 quote del valore di 258 euro ciascuna, oltre al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 530 c.p.p. ha assolto ] dal reato contestato al capo D) per non aver commesso il fatto.

La pena è stata così determinata: per ] la pena di mesi otto di reclusione (un anno di reclusione ridotto per il rito); per ] la sanzione di 100 quote del valore di 258 euro ciascuna (150 quote ridotte per il rito).

Il fatto era ricostruito dal giudice di primo grado nei termini seguenti, sulla base del fascicolo del P.M. acquisito agli atti.

« Il presente procedimento rappresenta l'epilogo di un'indagine di Polizia Giudiziaria denominata "operazione ]", indagine scaturita da un'attività di riscontro a seguito di informazioni di natura confidenziale che facevano riferimento ad una gestione personalistica connotata da comportamenti di natura illecita tenuti da parte del sindaco di ], principale imputato del presente procedimento il quale, come accennato in precedenza, ha definito la propria posizione processuale con rito ex art. 444 c.p.p.

L'esito dell'attività investigativa (svolta attraverso l'acquisizione di documentazione amministrativa e contabile, intercettazioni telefoniche servizi di appostamento e osservazione) è compendiato nell'informativa del Nucleo Investigativo Carabinieri di Milano datata 21.12.2020 e depositata il 22.12.2020 e di successive informative che si citeranno. (...)

### CAPITOLI F) e X) RELATIVI A ] e a ]

Per i capi F) e X) va svolta una trattazione unitaria in quanto la contestazione si riferisce ai medesimi fatti, contestati alla persona fisica e all'ente.

Nonostante l'attività investigativa fosse stata avviata per l'accertamento di altri reati, nel corso delle intercettazioni delle utenze telefoniche in uso a ] e agli imprenditori ]

], emergeva che alcune ditte effettuavano illecite attività di rifiuti provenienti da lavori di sistemazione di strade in particolare di "fresato d'asfalto", da considerarsi quale rifiuto speciale, in quanto ricavato dalla fresatura di strati del rivestimento stradale.

Tale prodotto (conglomerato bituminoso), per perdere la caratteristica di rifiuto ed essere riutilizzato, dovrebbe essere trattato presso impianti speciali, ovvero essere smaltito presso discariche autorizzate a riceverlo.



Nel corso delle indagini emergeva invece che tali rifiuti venissero smaltiti illegalmente o presso alcune cascine e/o terreni agricoli (con la connivenza dei proprietari degli stessi) oppure, nel comune di C..., presso il cantiere "V..." e sul piazzale della Croce Rossa.

A p. 126 e segg. dell'informativa riepilogativa del 21.12.2020 si documenta che i rifiuti provenienti da lavori effettuati dalla ... presso il centro sportivo comunale di ... erano stati trasportati ed interrati nell'area del cantiere ...

Tale situazione descritta veniva accertata da intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione.

Da tali intercettazioni si rilevava altresì che la ... si rivolgeva a ... detto "I..." direttore tecnico della ... e collaboratore della ..., affinché predisponesse della documentazione ideologicamente falsa, in particolare dei formulari dai quali risultasse l'avvenuto trattamento dei rifiuti per poterli poi smaltire nei siti indicati.

A seguito di tali elementi venivano attivate operazioni di intercettazioni telefoniche delle utenze in uso agli imprenditori coinvolti nell'illecito smaltimento di rifiuti, tra le quali l'utenza n. ... in uso a ...

Nell'informativa n. 207/1-58 del 27.7.2021, si riferisce che (...), in quanto già cliente della ..., minacciando di non rivolgersi più a tale ditta, il 24.6.2020 aveva convinto il ... a rilasciare 6-7-formulari in più rispetto al quantitativo realmente conferito, documenti che attestavano lo smaltimento di rifiuti inerti provenienti dai lavori presso il centro sportivo comunale di ... e che invece erano stati interrati negli scavi per la costruzione della passerella ciclopedonale del cantiere "

Elemento probatorio in tal senso è la conversazione n. 8435 del 24.6.2020 intercorsa alle ore 11,06 tra l'imprenditore C... e l'operaio ...; nella circostanza il primo ordinava al ... di andare da ... e farsi rilasciare sei o sette formulari ("vedi se te li timbra tutti e due — ma da, da ...? (...) tu carica il brutto e lo porti da ... tu devi caricare il brutto e vallo a lasciare da ... e digli se ti può fare sei o sette formulari — ah Okey, glielo dico io a quello lì dai okay, dai va bene — tu fammelo sapere se non li fa " cfr. all.to T)113). Nella successiva telefonata tra i due delle ore 12.11, ... riferiva al C... che aveva parlato anche con "il vecchio" (inteso come l'imputato ...) e che questi gli avrebbe dato una risposta successivamente: (...)¹

¹« (...) 1: "(...) ah gli hai detto che ce ne servono sei o sette minimo? "  
: "si gliel'ho detto"  
: "capito? se no non carichiamo..digli che non carichiamo più, gli devi dire  
: prima, là, ho parlato col vecchio e il vecchio ha parlato col ragazzo. Fa "ti do la risposta dopo" Io gli ho detto "fammi sto piacere qua dai"  
: eh  
: comunque ti do la risposta dopo non preoccuparti. Ho detto "va bene"  
: va bene tu hai fatto un viaggio e già te l'ha timbrato, no?  
: sì uno sì, uno sì  
: uno, ora fanne due o tre. Fanne tre e vedi se te li timbra.  
: ah  
: fanne tre adesso, il tempo che aspetti e l'altro viaggio che li vai a scaricare te ne timbra tre.  
: dai va bene  
: falli però con targa diversa: uno di ..., uno del C... e uno tuo  
: ah okay  
: va bene?  
: va bene, okay».



Dalle citate conversazioni si evince in modo chiaro come il [redacted] avesse istigato il [redacted] e farsi rilasciare dal [redacted] dei formulari che attestassero l'avvenuto smaltimento anche di rifiuti non conferiti, come si evince dal fatto che il [redacted] si era rivolto "al vecchio" chiedendogli "un piacere" e non una cosa dovuta e che il [redacted], per dissimulare la falsità ideologica dei formulari e non dare adito a sospetti, ordinava al proprio dipendente [redacted] preparare i formulari indicando tre mezzi di trasporto diversi.

In tale caso i militari hanno effettuato un servizio di osservazione e anche alla luce della conversazione n. 8459 delle ore 12.57, dalla quale risulta che in discarica erano stati inviati solo parte di rifiuti ("alla discarica vanno solo questi blocchi") mentre gli altri erano stati interrati presso il citato cantiere ("quelli li buttiamo sotto e poi stasera, ci buttiamo su un viaggio di coso di frantumato sopra (...) i due viaggi di macerie che sono qua glieli schiaffiamo pure qui sotto — si sempre sulla strada eh va bene — ora sì, sì sempre tutto, tutto, di là, se ci vuoi mischiare anche mezzo camion di fresato glielo mischi") hanno potuto accertare la fondatezza di quanto ipotizzato.

La P.G. pertanto il 27.7.2021 procedeva al sequestro presso la [redacted] di quattro formulari rifiuti del 24.6.2020 indicati in rubrica e precisamente, dei FIR aventi numero progressivo 346953/19 - 346954/19 - 346955/19 - 346956/19 presenti in atti in originale (cfr. verbale di sequestro 27.7.2021).

Tali formulari, compilati a mano apparentemente con la stessa grafia, riportano tutti: ragione sociale del trasportatore: [redacted]; destinatario: la [redacted]; giorno del trasporto: il 24.6.2020; nome del conducente: [redacted], tranne il n. 346955/19 nel quale risulta conducente [redacted] come richiesto dal [redacted] cfr. " [redacted] "; tipologia del rifiuto: "rifiuti misti dell'attività di costruzioni e demolizioni codice 17/0904"; provenienza dei rifiuti: [redacted]. Come ordinato dal [redacted] vengono indicati mezzi di trasporto diversi: il 346953/19 il mezzo targato [redacted], il 346954/19 il mezzo targato [redacted] (come indicato nell'intercettazione), il 346955/19 il mezzo targato [redacted], il 346956/19 il mezzo targato [redacted].

Da tali formulari (vidimati con un timbro tondo della Camera di Commercio) risulta che i rifiuti furono accettati, infatti, risulta barrata la relativa casella e su ognuno di essi è stato apposto un timbro lineare della [redacted] sul quale è stata apposta una sigla (verosimilmente del legale rappresentante della società).

La timbratura dei suddetti formulari, conferma pertanto che gli autisti incaricati dal [redacted] ottennero, esattamente come richiesto loro da quest'ultimo, la timbratura di tre formulari in eccedenza rispetto ai conferimenti effettuati.

Nell'informativa del [redacted] a p. 80 e segg., la P.G. ipotizzava un possibile ruolo del [redacted] nello smaltimento di rifiuti da demolizione di strade e marciapiedi del comune di [redacted].

In particolare, nella tel. 1182 del 30.9.2020 [redacted] contattava [redacted] della società [redacted], al quale chiedeva se potessero conferire tali rifiuti speciali con codice 170/094 specificando che aveva avuto il recapito dall'imputato [redacted]. Il [redacted], rilevando che tali rifiuti sono potenzialmente pericolosi, richiedeva un certificato di analisi di non pericolosità e di recuperabilità del rifiuto.

Dopo cinque minuti, nella conversazione n. 1183 del 30.9.2020, [redacted] riferiva l'esito di tale telefonata a [redacted] ed i due, come anche in un'altra telefonata (tel. 1202 del 30.9.2020), ribadivano di non essere in possesso di tale certificato in quanto il precedente certificato era scaduto



(*"Segrate dico, non ce ne abbiamo di analisi — eh no..sono scadute perché valgono sei mesi — " le analisi come facciamo? se non ce le abbiamo non ce le abbiamo"*).

Nel contesto della telefonata i due commentavano che solo la ditta di \_\_\_\_\_ ritirava tali rifiuti senza richiedere le analisi (*"ormai a parte qualcuno a \_\_\_\_\_, magari \_\_\_\_\_, ... solo se li prende — e allora, allora ormai questi quattro camion dobbiamo andare là"*). Nel corso di un servizio di osservazione effettuato l'1.10.2020, la P.G. accertava che parte dei rifiuti prodotti dal cantiere di \_\_\_\_\_ venivano caricati su un mezzo targato \_\_\_\_\_ e conferiti presso il sito della \_\_\_\_\_, come poi confermato anche nella telefonata n. 1294 effettuata alle 11,09 dell'1.10.2020 dall'autista \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (*"\_\_\_\_\_? dove sei tu?" - 'sto scaricando da \_\_\_\_\_"*).

Mancando le analisi che certificassero la non pericolosità del rifiuto, per stessa ammissione di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ne consegue che \_\_\_\_\_ riceveva tali rifiuti pur in assenza della relativa certificazione.

Era quindi prassi della \_\_\_\_\_ ricevere rifiuti speciali pericolosi in assenza delle relative certificazioni e di ciò era consapevole lo stesso imputato \_\_\_\_\_, come risulta dalla conversazione n. 318 del 3.10.2010 (cfr. informativa 28. I.2021 p. 90).

In tale telefonata il \_\_\_\_\_ conversava con \_\_\_\_\_, autista di \_\_\_\_\_ l. Alle 7,28 del 3.10.2020 \_\_\_\_\_ ordinava al suo autista \_\_\_\_\_ di scaricare delle macerie nel cantiere \_\_\_\_\_ (tel. 1508 *"tu ora scarichi il coso, \_\_\_\_\_, vai sulla Val Tidone alla rotonda ti giri, entri che c'è \_\_\_\_\_ che ti apre il cantiere, caricate il rullo, \_\_\_\_\_ sta lì sul rullo un minuto sganci e vai a scaricare"*).

Alle 8,56 \_\_\_\_\_ chiamava \_\_\_\_\_ lamentandosi con lo stesso del fatto che nei giorni precedenti erano stati conferiti rifiuti speciali con troppo asfalto (*"dovete portare quel materiale che mi portavate l'altro giorno fino a ieri? sì- qui c'è dentro troppo asfalto — ah va bene - digli se volete scaricare vi faccio scaricare lunedì va bene però l'importante che non ci sia dentro quella cosa perché sennò viene fuori lo stesso problema con la \_\_\_\_\_, giusto? — ah va bene — perché prima quello che è venuto fuori i cordoli quelli lì, quelli lì van bene ma quà c'è dentro l'asfalto è pericoloso eh"* — va bene adesso glielo dico "tel 318 del 3.10.2020).

Si poteva poi individuare un ulteriore carico di rifiuti speciali scaricato presso la \_\_\_\_\_ il giorno 6.10.2020 (cfr. informativa citata p. 92-93).

La P.G. ha quindi ricostruito che nel periodo tra il 29.9.2020 e il 7.10.2020, nell'arco di una settimana, fossero stati conferiti presso la \_\_\_\_\_ circa 96 metri cubi di rifiuti, pari a circa 125 tonnellate, prive di certificazione di analisi (cfr. informativa cit. p. 94).

Riepilogando, all'esito delle indagini svolte, è stato accertato che la \_\_\_\_\_ confermava per accettazione tre formulari di trasporto rifiuti speciali attestando la ricezione di rifiuti che invece erano stati smaltiti illegalmente mediante interrimento; inoltre, nella settimana tra 29.9.2020 e il 7.10.2020, riceveva rifiuti speciali contenenti anche sostanze pericolose, come il C.d. fresato di asfalto senza che ne fosse attestata da idonea certificazione la non pericolosità.

Nel complesso dell'indagine, emergeva da molte intercettazioni telefoniche, essere prassi costantemente seguita dalla \_\_\_\_\_ quella di sotterrare i rifiuti speciali nei vari cantieri oppure di conferirli a ditte complacenti (come anche la \_\_\_\_\_) che non richiedevano i certificati di analisi. Si osserva, a proposito della seconda condotta contestata che essa ingloba anche parte dei rifiuti smaltiti presso la \_\_\_\_\_.



*Tale condotta non può essere sussunta nella condotta tipica prevista dall'art. 452 quaterdecies c.p. (...)². Fatta questa premessa, ritiene questo Giudice di non ravvisare nel trattamento di circa 96 metri cubi (125 tonnellate) di rifiuti inerti speciali senza le prescritte certificazioni di analisi, la condotta contestata, atteso che, come anche ritenuto dal P.M., pur nella variabile interpretazione soggettiva del termine "ingente quantitativo le quantità trattate dalla ..... non sono da considerarsi ingenti. In altre parole, non va confuso il quantitativo complessivo di rifiuti illecitamente smaltito dalle ditte appaltatrici dei lavori pubblici in vari siti, con il quantitativo di cui sopra smaltito presso la .*

*Non può pure ritenersi che la ..... abbia operato abusivamente, trattandosi di ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento dei rifiuti, sicché l'accettazione dei rifiuti privi di caratterizzazione semmai doveva essere contestata come violazione delle prescrizioni inerenti il provvedimento autorizzativo (art. 256 comma quarto D.L.vo 152/06).*

*Per quanto attiene alla falsificazione dei formulari, tale condotta non rientra in nessuna delle citate nozioni (cede, riceve, trasporta, esporta, importa, gestisce), ma può esser riqualificata come violazione dell'art. 483 c.p., stante la sovrapponibilità tra la condotta accertata e quanto previsto dall'art. 258 comma quarto D.L.vo 152/2006, secondo periodo, stante la pericolosità dei rifiuti per presenza di residui di idrocarburi nei fresati di asfalto (cfr. informativa del 25.8.2021 p. 34).*

*Tale norma infatti è applicabile anche a coloro che forniscono false notizie sulla qualità e provenienza dei rifiuti nei certificati di analisi e a coloro che utilizzano tali certificati, sicché a fortiori appare applicabile alla non veridicità dell'avvenuto conferimento di un rifiuto presso una ditta specializzata, dovendosi tale dato intendere come non esatto. Per tale condotta, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere quindi riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato*

*Riguardo quest'ultima, va evidenziato che il ..... ricopriva la carica di legale rappresentante dell'ente e che, come risulta dalle conversazioni sopra riportate (cfr. es. tel.318 del 3.10.2020), lo stesso era colui che di fatto gestiva realmente la società e che decideva quali rifiuti accettare e quali no. Questi ha pertanto agito nell'interesse e a vantaggio della società, essendo il suo prioritario interesse quello di mantenere buoni rapporti con il cliente ..... .*

*Risulta inoltre raggiunta la prova della mancata adozione di modelli organizzativi o di altre misure di vigilanza finalizzate a prevenire la commissione del reato accertato, misure peraltro inutili atteso che, come si è detto, tutte le decisioni venivano adottate direttamente dal legale rappresentante.*

<sup>2</sup>«Tale norma (che con D.l.vo 1.3.2018 n. 21 è stata inserita nel codice penale e che ripropone il medesimo testo dell'abrogato art. 260 D.L.vo 152/2006) punisce " chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Si tratta di un reato abituale che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie e per la consumazione del quale è sufficiente che anche una sola fase della gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto le condotte descritte (cede, riceve, trasporta, esporta, importa, gestisce) sono previste in via alternativa.

Gli elementi costitutivi del reato sono dunque, l'esistenza di un'organizzazione di mezzi e capitali, la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico dell'ingiusto profitto, mentre invece non si richiede che vi sia un danno ambientale.

Ulteriore elemento costitutivo è quello dell'abusività della gestione, che ricorre non solo quanto il trattamento dei rifiuti avvenga in assenza delle prescritte autorizzazioni, ma anche quando la gestione dei rifiuti sia totalmente difforme dall'attività autorizzata (Cass. Sez. 111 15.10.2013 n. 44449).

Quanto all'ingente quantitativo di rifiuti, esso deve essere riferito al quantitativo complessivo di rifiuti trattati e non alle singole operazioni di trattamento (Cass. Sez. III 16.4.2019 n. 39952)».



Ritiene pertanto questo Giudice che vada affermata anche la penale responsabilità della società ..... per l'illecito amministrativo riqualificato come violazione dell'art. 25 undecies comma secondo lett. d) (anziché lettera f) del D.L.vo 231/2001 in relazione alla violazione dell'art. 258 comma quarto D.L.vo 152/2006.

Al riconoscimento della responsabilità dell'ente non è di ostacolo il fatto che l'..... sia l'unico socio (cfr. cass. Sez. VI, 16.2.2021 n.45100).

Trattasi infatti di società con capitale - superiore al minimo- pari a 32.600 euro costituita nel 1997 con sei dipendenti che esercita attività nel campo della raccolta e stoccaggio di rifiuti. Come si evince dalla visura camerale, l'oggetto sociale della società comprende anche lavori di scavo e operazioni finanziarie e immobiliari.

Come è noto lo svolgimento di tali attività richiede strutture e mezzi adeguati nonché rilevanti investimenti, investimenti necessari anche per ottenere le autorizzazioni amministrative per svolgere l'attività.

Si ritiene pertanto che tutti questi elementi globalmente valutati consentono di individuare in tale società un centro di imputazione autonomo rispetto alla figura del socio unico ed amministratore».

## §2. I motivi d'appello

### 2.1 L'appello dell'imputato

Avverso la predetta sentenza interpone appello il difensore di fiducia dell'imputato ..... i, formulando i seguenti motivi di gravame:

con il **primo motivo** d'appello la difesa chiede l'assoluzione dell'imputato in relazione al capo F1), deducendo l'erronea valutazione del compendio probatorio acquisito durante le indagini preliminari e lamentando l'omessa valutazione delle prove documentali prodotte dalla difesa le cui ragioni hanno trovato conforto anche nelle richieste del Pubblico Ministero, che concludeva, al termine del giudizio di primo grado, per l'assoluzione dell'imputato per entrambi i capi di imputazione.

Si riporta, in sintesi, l'iter argomentativo perseguito dalla difesa nell'ambito del presente motivo di appello.

a) Il capo di imputazione a carico di l'..... (capo F) e i relativi profili di addebito (capi F1) e F4)

I profili di contestazione, enucleati al capo F), consistono nel fatto che l'..... [.....], quale amministratore della società ..... , avrebbe asseritamente concorso con altri soggetti (giudicati separatamente), alla realizzazione di condotte illecite di gestione dei rifiuti derivanti dai lavori appaltati dal Comune di (.....) alla società l'.....

Le condotte specificamente addebitate a carico dell'imputato si riferiscono a due differenti vicende tra lo stesso (e la società l'.....) e la società l'....., così consistite:

-per il capo F1), nell'aver compilato e consegnato alla ..... formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) attestanti il conferimento e il trattamento dei rifiuti (derivanti dai lavori del palazzo comunale dello sport di l'.....), operazioni asseritamente non avvenute.

La condanna si fonda, principalmente, sulle intercettazioni telefoniche in atti, previa riqualificazione del reato contestato nel delitto di falso ideologico del privato in atto pubblico, previsto dall'art. 483 c.p. (ritenuto applicabile stante il rinvio contenuto nell'art. 258 comma 4 D.lgs. n. 152/2006);

-per il capo F4), il Giudice di primo grado ha escluso la responsabilità di l'..... per mancanza del carattere abusivo della condotta, essendo ..... ditta regolarmente autorizzata allo



smaltimento dei rifiuti; pertanto, tale capo non costituirà oggetto della impugnazione proposta dal difensore dell'imputato.

*b) Insussistenza del fatto tipico punito dall'art. 483 c.p. Mancanza e/o insufficienza della prova relativa alla condotta dell'agente.*

Secondo la difesa, la sentenza impugnata risulta viziata in tre parti:

1) la parziale e acritica lettura e valutazione degli atti di indagine (annotazioni di p.g. n. 207/1-29 del 21.12.2020; n. 207/1-58 del 27.07.2021; n. 207/1-20 del 18.08.2020; le intercettazioni telefoniche RIT 406/2020, progr. 8435 del 24/6/2020 e progr. 8455 del 24/6/2020).

Sul punto si evidenzia che trattasi di intercettazioni intercorse esclusivamente tra soggetti terzi ( e ), in cui le asserite dichiarazioni rese da a fronte delle richieste di "timbratura" dei formulari avanzate da sono riferite solo *de relato*. Non solo, non vi è prova che l'imputato abbia contribuito causalmente alla realizzazione del reato, perché dalle conversazioni non emerge chiaramente il suo consenso alla ritenuta operazione di "timbratura" dei formulari.

E ancora, non vi è prova di un conferimento soltanto "cartolare" dei rifiuti presso (laddove, invece, la società ha realmente ricevuto i quantitativi di rifiuti indicati nei FIR contestati).

2) L'inidoneità degli elementi probatori a fondare la prova della colpevolezza dell'imputato.

3) L'omessa valutazione delle prove a discarico decisive, prodotte dalla difesa, nei DOCC. 1-9, mai presi in considerazione né menzionati dal Giudice di primo grado.

Si conclude, in assenza di una condotta tipica del reato di falsità in atti, per la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o, almeno, perché manca, è insufficiente o contraddittoria la prova raggiunta.

*c) Omessa valutazione delle prove prodotte dalla difesa. Travisamento per omissione*

Secondo la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa, deve ritenersi fermo che non ha mai negato di aver effettivamente ricevuto, presso il proprio impianto, i conferimenti dei rifiuti da in data 24.06.2020; sicché, la timbratura dei formulari da parte della società di non dimostra che la stessa abbia riguardato porzioni eccedenti rispetto ai conferimenti effettivi.

Inoltre, è stata evidenziata sul piano documentale la piena corrispondenza tra i dati risultati dai FIR "in entrata" presso la , le relative registrazioni presso detto impianti e i tempi di percorrenza medi tra luogo di produzione dei rifiuti e impianto di destinazione (Cfr. DOC. 1); i formulari di rifiuti "in uscita" accompagnati dalla scheda di "movimento di scarico rifiuto" con annessa destinazione finale e fatture relative al conferimento dei medesimi rifiuti (emesse nei confronti di e .) (Cfr. DOC 2).

Una tracciatura così inequivoca e puntuale, ricavata dal software di gestione dei rifiuti, ma del tutto tralasciata nella sentenza impugnata, risulta decisiva nella dimostrazione di innocenza dell'imputato. (Cfr. DOC. 3)

E ancora, il listino prezzi praticato da per l'anno 2020, la fattura emessa da detta società nei confronti di in data 30.06.2020, il partitario clienti e l'estratto conto attestante il pagamento della fattura sono documenti che provano l'avvenuto conferimento e il pagamento da parte della ditta conferente (Cfr. DOC. 4)

Inoltre, i documenti di trasporto (DDT) emessi da [ in data 24.06.2020 aventi ad oggetto "frantumato", danno conto del complessivo ed effettivo rapporto commerciale esistente tra la società dell'imputato e : nello specifico, analizzando il DDT 20000047 e DDT



20000048, si rinviene sia la regolare fattura del materiale che la piena corrispondenza degli orari di carico e trasporto dello stesso da parte di [redacted] (Cfr. DOC 5) compatibile con il conferimento del materiale presso [redacted] di cui ai FIR contestati.

con il **secondo motivo** d'appello la difesa chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (non essendo, il fatto contestato contemplato dall'art. 258 comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006), deducendo l'applicazione da parte del giudice di primo grado di un'analogia in *malam partem*, vietata dalla legge penale.

L'incriminazione in esame contempla tra le fattispecie astrattamente sanzionate quella relativa alle falsità contenute nei certificati analitici (qualora il falso ricada sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e al loro utilizzo durante il trasporto ma non quelle contestate all'imputato, riguardanti la falsità sulla provenienza dei rifiuti nei certificati di analisi e la non veridicità dell'avvenuto conferimento di un rifiuto presso una ditta specializzata.

Per mera completezza si evidenzia che la condotta attribuita a [redacted] non può essere punita in via diretta, dall'art. 483 c.p., atteso che i formulari oggetto di asserita falsificazione non rientrano nella categoria di "atti pubblici" e non certificano la natura e composizione del rifiuto trasportato.

Ne consegue che la falsa attestazione in essi contenuta non integra - né direttamente né attraverso il richiamo inserito nell'art. 258 comma 4 del codice dell'ambiente - il reato di cui all'art. 483 c.p.

Ad ogni modo si rileva che [redacted], autore della timbratura solo a trasporto concluso, non avrebbe comunque contribuito alla realizzazione di un trasporto di rifiuti con formulario falso.

Da ultimo, la motivazione è erronea nella parte in cui individua la pericolosità dei rifiuti non conferiti a [redacted], dunque non pertinenti al capo F1).

con il **terzo motivo** d'appello la difesa invoca il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando - quali elementi positivi- la condotta occasionale e circoscritta nel tempo (quattro carichi di rifiuti di quantità non ingenti e nella stessa giornata), la tenuità dell'offesa al bene giuridico (escluso che l'imputato abbia contribuito al danno subito dal Comune di [redacted]).

con il **quarto motivo** d'appello la difesa invoca la rideterminazione della pena nel minimo edittale, alla luce della modalità della condotta dell'imputato, della gravità del danno o del pericolo del tutto limitati, la lieve intensità del dolo (per essere, il reato, frutto di un disegno criminoso attribuibile più ai correi [redacted]).

con il **quinto motivo** d'appello la difesa invoca la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, non ricorrendone ragioni ostative.

Sul punto si evidenzia come i precedenti penali dell'imputato, notevolmente risalenti nel tempo, non sono espressione di una accentuata capacità a delinquere che possa ritenersi concreta ed attuale.

Si segnala, infine, che [redacted] ha usufruito della sospensione condizionale della pena per una pena di sei mesi di reclusione.

In conclusione, la difesa chiede:

-in via principale, l'assoluzione dell'imputato dal capo F1) perché il fatto non sussiste;

-in via subordinata, l'assoluzione dell'imputato dal capo F1) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;



-in estremo subordine, la rideterminazione della pena nel minimo edittale per il reato di cui al capo F1), previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; concessione dei doppi benefici di legge.

## 2.2 L'appello dell'ente,

Avverso la predetta sentenza interpone appello il difensore di fiducia dall'ente formulando i seguenti motivi di gravame:

con il **primo motivo** d'appello la difesa chiede l'esclusione della responsabilità nei confronti di ..... (art. 66 d.lgs. 231/2001) perché trattasi di soggetto giuridico cui non è applicabile la disciplina del d.lgs. 231/2001.

La più recente giurisprudenza della Cassazione ha enucleato i principi in materia, invitando gli interpreti ad una valutazione sostanziale di alcuni "indici", al fine di verificare in concreto la reale posizione processuale delle società unipersonali e i rapporti intercorrenti tra ente e persona fisica.

Tuttavia, il Giudice di primo grado non esclude la responsabilità dell'ente ....., in quanto l ..... [e] pur essendo unico socio, non funge da ostacolo alla sussistenza di tale responsabilità. Secondo il Giudice, valutando globalmente gli indici "quantitativi" e "funzionali" di riferimento (il capitale sociale, il numero dei dipendenti, l'oggetto sociale), la ..... costituisce un centro di imputazione autonomo rispetto alla figura del socio unico ed amministratore

La difesa, al contrario, sostiene che da questi indici astrattamente richiamati non sia possibile desumere l'autonomia dell'ente rispetto al socio, mancando sul piano concreto la prova che l'ente svolga attività finanziarie ed immobiliari in via separata dal .....

Difetta, dunque, la dualità soggettiva tra società ed ente, tra l'imputazione dei rapporti al socio unico e alla persona giuridica; di conseguenza, vale il divieto di duplicazione degli addebiti e delle sanzioni irrogate, nel rispetto del principio del *ne bis in idem*.

Rilevano, invece, a favore della sostanziale unicità soggettiva tra ..... [e] ....., e nel rispetto della valutazione complessiva nei termini descritti dalla Cassazione, diversi indici:

- il capitale sociale di euro 32.600, dal valore contenuto, e coerente con l'esclusiva riferibilità della società alla persona fisica;
- la soluzione di continuità, prestata nell'amministrazione della società, da parte di ..... I;
- le dimensioni societarie ridotte, anche sotto il profilo quantitativo del personale (cinque dipendenti);
- le caratteristiche qualitative dell'organizzazione strutturata in modo molto semplificata;
- le iniziative esclusive e personali nel risanamento delle perdite della società;
- la riconducibilità delle scelte aziendali – nella gestione operativa e commerciale- a ..... I.

con il **secondo motivo** d'appello la difesa chiede l'esclusione della responsabilità dell'ente (art. 66 d.lgs. 231/2001) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 2 d.lgs. 231/2001) e perché l'illecito amministrativo non è più previsto in relazione al reato presupposto per cui si procede (art. 3 d.lgs. 231/2001).

Innanzitutto, si evidenzia che l'incriminazione di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 152/2006 non contempla le contestazioni mosse all'imputato, ossia la falsità delle notizie sulla provenienza dei rifiuti e la non veridicità dell'avvenuto conferimento di un rifiuto presso una ditta specializzata.



Inoltre, la modifica normativa della fattispecie incriminatrice apportata dal d.lgs. 116/2020 incide sul contenuto dell'incolpazione a carico dell'ente, non essendo più contestabile l'illecito amministrativo dipendente dal reato di falsità in certificati analitici, nel rispetto del principio di retroattività della legge favorevole in caso di successione di leggi penali nel tempo.

con il **terzo motivo** d'appello la difesa chiede l'esclusione della responsabilità dell'ente (art. 66 d.lgs. 231/2001) perché il reato presupposto non sussiste, il reato non è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente o perché manca la colpa di organizzazione dell'ente o, comunque, perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la relativa prova.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nel primo motivo d'appello dell'imputato [redacted], che si estendono all'ente ai sensi dell'art. 72 d.lgs. 231/2001.

In sintesi, si censura la motivazione della sentenza nella parte in cui si valutano acriticamente gli elementi probatori acquisiti, omettendo di considerare le prove a discarico prodotte dalla difesa dell'imputato (DOCC. 1-9). I risultati probatori acquisiti, in sostanza, non dimostrano l'esistenza di un accordo criminoso finalizzato all'operazione di falsificazione del contenuto dei FIR predisposti da [redacted] né il conferimento soltanto "cartolare" di rifiuti presso [redacted]

con il **quarto motivo** d'appello la difesa lamenta la carenza o assenza di prova sull'interesse o sul vantaggio della società alla commissione del reato contestato; parimenti, non vi è prova dell'interesse di [redacted] al conseguimento di un'utilità economica o commerciale nei rapporti con la società [redacted] (cliente del tutto marginale per [redacted])

Sotto questo profilo si segnala che nella conversazione intercettata intervengono solo soggetti terzi ([redacted] e [redacted]) mentre non vi è alcun riferimento all'imputato [redacted].

È stato poi dimostrato come il corrispettivo in denaro pagato da [redacted] ad [redacted] per il conferimento dei rifiuti derivanti dal cantiere di [redacted], oggetto di imputazione, è assolutamente irrisorio (pari a 750,16 euro). Tale circostanza va a supporto della tesi della difesa relativa all'insussistenza del vantaggio o dell'interesse per l'ente.

Del resto, la prova di un oggettivo e apprezzabile vantaggio dell'ente non può essere desunta neppure dalla ipotizzata realizzazione di una condotta volta a preservare i rapporti commerciali con [redacted].

[redacted]. Per le illustrate ragioni, la difesa chiede l'esclusione della responsabilità di [redacted]

con il **quinto motivo** d'appello la difesa chiede l'assoluzione dell'ente per mancanza di colpa di organizzazione o, comunque, per mancanza di prova sul punto.

Ebbene sotto questo profilo si lamenta la grave carenza e lacunosità del capo di imputazione a carico dell'ente, dove oltre al mero rinvio al dato normativo non sono stati indicati i profili della colpa di organizzazione posti in rapporto di causalità con l'evento dell'illecito amministrativo.

Parimenti, la pronuncia di condanna non specifica - nel concreto - i profili di mancata adozione di modelli organizzativi o di altre misure di vigilanza finalizzate a prevenire la commissione del reato accertato.

Resta poi fermo il rilievo per cui l'apprestamento di misure di prevenzione dei reati in società come quella di [redacted] sarebbe di fatto "inutile".

Si ribadisce che simile interpretazione esporrebbe la normativa del d.lgs. 231/2001 a censura di incostituzionalità, stante l'impossibilità sostanziale per l'ente di fare ricorso alla cd. esimente del modello organizzativo.



Infine, si ravvisa una grave lesione del principio di personalità della responsabilità penale, posto che una siffatta forma di responsabilità dell'ente assumerebbe natura oggettiva.

La difesa formula di sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7 d.lgs. 231/2001 in relazione ai parametri degli artt. 24, 27 commi 1 e 2 e 114 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui la normativa sulla responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti, aventi carattere unipersonale con amministratore unico, non consente all'ente di provare la propria mancanza di colpevolezza attraverso la prova dell'esimente del modello organizzativo.

In conclusione, la difesa chiede:

- in via principale, l'esclusione della responsabilità nei confronti di L... (art. 66 d.lgs. 231/2001) perché trattasi di soggetto giuridico cui non è applicabile la disciplina del d.lgs. 231/2001.
- in via subordinata, l'esclusione della responsabilità dell'ente (art. 66 d.lgs. 231/2001) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 2 d.lgs. 231/2001) e perché illecito amministrativo non è più previsto in relazione al reato presupposto per cui si procede (art. 3 d.lgs. 231/2001).
- in via di ulteriore subordine, l'esclusione della responsabilità dell'ente (art. 66 d.lgs. 231/2001) perché il reato presupposto non sussiste, il reato non è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente o perché manca la colpa di organizzazione dell'ente o, comunque, perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la relativa prova.

### §3. L'udienza

Con decreto, ritualmente notificato a tutte le parti, è stata fissata l'udienza davanti alla Corte d'Appello, svoltasi in assenza dell'appellante; esaurita la relazione, il Procuratore Generale ha chiesto l'assoluzione dell'imputato e dell'ente per insussistenza del fatto, mentre la difesa si è riportata ai motivi d'appello; indi, la Corte ha pronunciato sentenza con lettura del dispositivo.

### §4. La decisione della Corte

**L'appello è fondato, in specie sotto il profilo giuridico contestato con la seconda doglianza, poiché il fatto contestato all'imputato non rientra in alcuna delle fattispecie tipizzate dalla legge penale.**

**4.1 Il primo motivo di appello è infondato** e tuttavia risulta assorbito dall'accoglimento del secondo con formula perché il fatto non sussiste, la più favorevole per l'imputato.

Per completezza, brevemente si ricorda che la difesa contesta la fittizietà dei conferimenti attestati nei FIR incriminati, deducendo al contrario che i trasporti di rifiuti sono effettivamente avvenuti presso L..., nell'ambito di un rapporto di conferimenti reciproci con L... e in quanto tali regolarmente pagati.

Deduce invero che L... non ha mai negato di avere effettivamente ricevuto, presso il proprio impianto a ciò autorizzato, i rifiuti di L... in data 24 giugno 2020, di cui ai sopra citati FIR n. 346953/19, 346954/19, 346955/19, 346956/19, che sono a tutti gli effetti reali e genuini, non essendovi peraltro attività di indagine (come servizi di o.c.p.) che dimostrino un'attività di "finto scarico" presso la ditta dell'imputato.



Ha quindi prodotto un estratto della lista movimenti di scarico e carico tratta dal gestionale di \_\_\_\_\_, da cui si evincerebbero i conferimenti, evidenziando la piena compatibilità di orario di partenza del vettore dal luogo di carico con il suo arrivo presso \_\_\_\_\_ (così come quello di successiva ripartenza del vettore di \_\_\_\_\_ con altro carico proveniente invece da \_\_\_\_\_). Inoltre, evidenzia la corrispondenza tra i carichi di rifiuti condotti da \_\_\_\_\_ e i successivi scarichi, in favore di altri clienti (es \_\_\_\_\_), di rifiuti della medesima tipologia. Infine, sottolinea come il conferimento dei rifiuti da parte di \_\_\_\_\_ sia stato regolarmente fatturato da \_\_\_\_\_ e integralmente pagato dal cliente.

Ritiene la corte che le argomentazioni addotte siano suggestive e tuttavia non sufficienti al fine di fondare un dubbio ragionevole in ordine alla genuinità dei formulari contestati, a fronte di pregnanti elementi di senso contrario.

Agli atti vi sono invero le conversazioni telefoniche già citate dal giudice di primo grado di inequivoco tenore, che trovano una perfetta corrispondenza con la documentazione in atti.

E' pur vero che la conversazione ritenuta decisiva (la n. 8435 del 24.6.2020 alle ore 11,06) intercorre tra l'imprenditore \_\_\_\_\_ e l'operaio \_\_\_\_\_ ed alla stesa, né ad altre, partecipa l'imputato \_\_\_\_\_; tuttavia, dal tenore della stessa e dai riscontri ottenuti dalla p.g., si può dedurre che l'imputato avesse dato il suo consenso alla ricezione di una parte dei rifiuti provenienti dal cantiere ove operava la \_\_\_\_\_, timbrando formulari in più perché fosse attestato anche lo smaltimento di rifiuti in realtà non conferiti alla \_\_\_\_\_.

Invero, dalla conversazione n. 8459 delle ore 12.57, risulta che in discarica erano stati inviati solo parte di rifiuti ("alla discarica vanno solo questi blocchi") mentre gli altri erano stati interrati presso il citato cantiere della \_\_\_\_\_ ("quelli li buttiamo sotto e poi stasera, ci buttiamo su un viaggio di coso di frantumato sopra (...) i due viaggi di macerie che sono qua glieli schiaffiamo pure qui sotto — si sempre sulla strada eh va bene — ora sì, sì sempre tutto, tutto, di là, se ci vuoi mischiare anche mezzo camion di fresato glielo mischi"); la circostanza è stata riconfermata dal un servizio di o.c.p. condotto presso il sito dello scavo della \_\_\_\_\_, ove sono state portate le macerie provenienti dai lavori della \_\_\_\_\_, per le quali era necessario ottenere i falsi formulari di smaltimento.

Peraltro, dal sequestro in data 27.7.2021 dei quattro formulari rifiuti del 24.6.2020 indicati in rubrica e precisamente, dei FIR aventi numero progressivo 346953/19 - 346954/19 - 346955/19 - 346956/19 presenti in atti in originale, emerge che i documenti sono stati compilati a mano apparentemente con la stessa grafia, e riportano tutti, oltre ai dati di mittente, destinatario e data, anche il nome del conducente, e cioè l'autista \_\_\_\_\_ (è a dire l'interlocutore di \_\_\_\_\_), tranne il n. 346955/19 nel quale risulta conducente \_\_\_\_\_, proprio come richiesto dall'imprenditore nella conversazione indicata ("uno di \_\_\_\_\_"). Inoltre, sempre come disposto da \_\_\_\_\_, sono indicati mezzi di trasporto diversi: il 346953/19 il mezzo targato \_\_\_\_\_, il 346954/19 il mezzo targato \_\_\_\_\_ (esattamente come indicato nell'intercettazione), il 346955/19 il mezzo targato \_\_\_\_\_, il 346956/19 il mezzo targato \_\_\_\_\_. Pertanto, deve ritenersi ragionevolmente dimostrato che le richieste di \_\_\_\_\_ fossero state accettate da \_\_\_\_\_.

In senso contrario, non risulta decisiva la considerazione difensiva che non vi sia stata un'osservazione diretta di un "finto" conferimento presso \_\_\_\_\_, neutralizzata invece dalla constatazione da parte degli investigatori che solo una parte dei rifiuti provenienti da \_\_\_\_\_ fu smaltito presso \_\_\_\_\_, essendo stato il resto trasportato e interrato nel cantiere della \_\_\_\_\_.



Analogamente insufficiente a confutare l'ipotesi accusatoria, la documentazione prodotta.

La lista movimenti, tratta dal gestionale della società di \_\_\_\_\_, è documento di parte, quindi necessariamente coerente con i FIR che si assumono fittiziamente compilati, e pertanto di natura non risolutiva.

Altrettanto vale per i registri di scarico in uscita, che attestano esclusivamente che \_\_\_\_\_ ha ceduto a terzi rifiuti del medesimo genere di quelli a lei conferiti – apparentemente, almeno in parte - da \_\_\_\_\_, senza che vi sia alcuna univoca corrispondenza con questi, se non, genericamente, il codice di identificazione del rifiuto (170904 e cioè “macerie”). Da nessuno dei dati indicati nei formulari di cui al doc. 2 è possibile risalire ai FIR in contestazione, non essendovi corrispondenza né per le date (alcuni vengono ceduti nei giorni successivi al 24.6.2020) neppure per le quantità (il conferimento di \_\_\_\_\_ è per 58.960,00 kg, mentre le cessioni sono di circa 30.000,00 kg per volta).

Infine, non può considerarsi decisiva la produzione della fattura e dell'estratto conto che ne attesta il pagamento (doc. 4).

La fattura, ancora una volta proveniente dall'imputato, reca sì i riferimenti ai FIR in esame, ma i prezzi risultano coerenti con le quantità solo per i primi due, per i quali è indicato il costo di 16.00€ ton., essendo i restanti due indicati forfaitariamente in € 100,00, nonostante una quantità di conferimento analoga (tra 12.000 e 13.000 kg).

E' pur vero che la fattura risulta pagata, seppure a distanza di quattro mesi, residuando tuttavia le perplessità legate alla compilazione del documento contabile che non valgono quindi a neutralizzare i ben più significativi elementi di accusa.

#### 4.2 Fondato ed assorbente risulta invero il **secondo motivo di appello**

La condotta contestata all'imputato, di avere emesso e compilato Formulari di Identificazione dei rifiuti fittizi in ordine all'effettivo conferimento presso il proprio sito di smaltimento, è condotta che non rientra né nel disposto dell'art. 258 co. 4 d. lgs. 152/2006 né in quello di cui all'art. 483 c.p.

Fino alle modifiche del 26.9.2020, la disposizione in esame puniva con una sanzione amministrativa *“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (...), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti”*; Si applicava invece la pena di cui all'articolo 483 del codice penale *“a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”*.

L'indicazione di dati incompleti o inesatti nei FIR era quindi condotta solo amministrativamente illecita, residuando responsabilità penale solo per la predisposizione (o per l'uso durante un trasporto) di un certificato di analisi falso quanto a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

A partire dal 26.9.2020, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020, è invece punito come reato il trasporto di rifiuti *pericolosi* senza formulario o con formulario incompleto o inesatto.

Non essendo contestata la natura pericolosa dei rifiuti, la fattispecie come ritenuta dal giudice di primo grado non può essere ricondotta all'art. 258 co. 4 cit. né nel primo né nel secondo periodo; in ogni caso, seppure fosse accertata la pericolosità del rifiuto, non lo sarebbe *ratione temporis*.



Neppure può essere ritenuto il fatto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 483 c.p. che l'art. 258 cit. richiama esclusivamente *quoad poenam* e limitatamente all'utilizzo dei certificati di analisi falsi in ordine alle informazioni tassativamente indicate nella norma.

Sul punto è intervenuta a più riprese la Suprema Corte, a ribadire che *"In tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall'art. 193, D.Lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'articolo 483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall'art. 258, comma quarto, D.Lgs. cit."*<sup>3</sup>

Ha infatti precisato il Supremo Collegio che *"I formulari di identificazione dei rifiuti, disciplinati dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, (...) devono contenere alcuni dati essenziali (nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'instradamento; nome ed indirizzo del destinatario), la cui presenza è imprescindibile, pur non escludendosi, comunque, la possibilità che il formulario contenga ulteriori informazioni"*; essi, tuttavia, provenendo dal privato, presentano un contenuto essenzialmente dichiarativo a differenza del *certificato di analisi*, il quale risponde *"ad una esigenza di certezza pubblica e proviene da soggetto qualificato ed abilitato all'esercizio di una specifica professione che, nel caso previsto dal richiamato art. 258, comporta l'esternazione di dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie concernenti natura, composizione e caratteristiche del rifiuto, tanto che la specifica violazione prevista dalla disposizione in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'art. 481 cod. pen."* Peraltro, ha aggiunto la corte di legittimità, *"il richiamo all'art. 483 cod. pen., contenuto nell'art. 258 (...) è un richiamo esclusivamente quoad poenam; né può ritenersi che un trasporto di rifiuti effettuato con formulario contenente dati non veritieri configuri autonomamente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 483 cod. pen.: manca, infatti, al formulario, la natura di atto pubblico destinato a provare la verità di un fatto"*<sup>4</sup>.

La conseguenza, secondo la Corte di cassazione, è che, nei casi analoghi a quello oggi scrutinato, deve essere pronunciata assoluzione perché il fatto non sussiste.

Conclusivamente, se in ordine al primo motivo di appello non può ritenersi fondato il dubbio della falsità dei formulari, nessuna perplessità vi è in ordine alla impossibilità di ricondurre la condotta contestata ad alcuna fattispecie penale giuridicamente tipizzata.

L'appello deve quindi essere accolto e l'imputato assolto perché il fatto non sussiste.

L'appello dell'ente è assorbito dalla pronuncia assolutoria dell'imputato per insussistenza del fatto, che determina l'insussistenza dell'illecito amministrativo. Invero, in accoglimento del secondo motivo di appello, ritiene la corte che la condotta contestata all'imputato non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 258 co. 4 d. lgs. 152/2006, presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25undecies d. lgs. 231/2001 (come modif. dal d. lgs. 121/2011).

<sup>3</sup> V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52838 del 14/07/2016 Rv. 268918 - 01

<sup>4</sup> sulla natura dei formulari di identificazione dei rifiuti v., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 43613 del 18/09/2015 Ud., dep. 29/10/2015, Rv. 265263, resa in una fattispecie sovrapponibile a quella per la quale qui si procede; nonché Sez. 3, Sentenza n. 42465 del 20/09/2013 Ud., dep. 16/10/2013, Rv. 257757; Sez. 3, Sentenza n. 19682 del 02/04/2013 Ud., dep. 08/05/2013, Rv. 255901; Sez. 3, n. 3692 del 17/12/2013





Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.

**P. Q. M.**

**Visto l'art. 605 c.p.p., in**

**RIFORMA**

della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 7 giugno 2022, appellata dall'imputato e dall'ente ]

**ASSOLVE**

**l'appellante ] perché il fatto non sussiste e, per l'effetto,**

**visto l'art. 66 d. lgs. 231/01,**

**DICHIARA**

**che non sussiste l'illecito amministrativo contestato all'ente ]**

**Milano, 25.03.2024**

**Il Consigliere estensore  
Federica Centonze**

**Il Presidente  
Monica Fagnoni**

